REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Dipartimento Regionale dell'Ambiente L'ASSESSORE

- VISTO lo Statuto speciale della Regione Siciliana;
- VISTA la legge regionale 29/12/1962, n. 28 "Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione Siciliana" e ss.mm.ii.;
- VISTA la legge regionale 10/04/1978, n. 2 "Nuove norme per l'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione" e ss.mm.ii.;
- VISTO il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 70 del 28/02/1979 "Approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana";
- VISTA la legge regionale 03/12/2003, n. 20 e in particolare l'art. 11 recante misure urgenti per la funzionalità dell'Amministrazione della Regione Siciliana;
- VISTA la legge regionale 16/12/2008, n. 19 "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione" e ss.mm.ii.;
- VISTA la Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21/05/1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
- VISTA la Direttiva 2009/147/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30/11/2009; concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
- VISTA la Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13/12/2011, come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16/04/2014, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;
- la legge 22/04/1994, n. 146 "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1993";
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 08/09/1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli Habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica" e ss.mm.ii.;
- VISTO il decreto legislativo 03/04/2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" come modificato in ultimo dal decreto legislativo 16/04/2017, n. 104, e in particolare la parte seconda "Procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), per la Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) e per l'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.)";
- VISTO il decreto legislativo 16/06/2017, n. 104 "Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Palamento europeo e del consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114" che modifica il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- VISTO il decreto M.A.T.T.M. 30/03/2015 "Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116";
- VISTA la legge 22/05/2015, n. 68 "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente";
- VISTA la legge regionale del 12 agosto 2014, n. 21, ed in particolare l'articolo 68 comma 4 che stabilisce che i decreti assessoriali, contemporaneamente alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, in forma di avviso, devono essere pubblicati per esteso nel sito internet della Regione Siciliana;
- VISTA la legge regionale 03/05/2001, n. 6 e ss.mm.ii. e in particolare l'art. 91 "Norme sulla valutazione d'impatto ambientale", con il quale, tra l'altro, questo Assessorato è stato individuato quale Autorità Competente in materia di valutazione di impatto ambientale di competenza regionale;



- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 13/06/2017, n. 120 "Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164";
- VISTA la legge regionale 08.04.2010, n. 9 "Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati" e ss.mm.ii.;
- VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 48 del 26/02/2015 "Competenze in materia di rilascio dei provvedimenti di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione d'impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza ambientale (VINCA)", con la quale questo Assessorato è stato individuato quale Autorità Unica Ambientale, fatta eccezione per l'emanazione dei provvedimenti conclusivi relativi alle istruttorie di cui all'art. 1 comma 6 della 1.r. n. 3/2013;
- VISTA la nota prot. n. 12333 del 16/03/2015 del Dirigente Generale D.R.A., recante disposizioni operative in attuazione della deliberazione di Giunta Regionale n. 48 del 26/02/2015;
- VISTA la legge regionale 07/05/2015, n. 9 e in particolare l'art. 91 "Norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale", come modificato in ultimo dall'art. 52 la legge regionale 11/08/2017, n. 16;
- VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n.189 del 21/07/2015 "Commissione Regionale per le Autorizzazioni Ambientali di cui all'art. 91 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 Criteri per la costituzione approvazione", con la quale sono stati approvati i criteri per la costituzione della Commissione tecnica specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale di cui all'art. 91 della l.r. n. 9/2015;
- VISTO il decreto assessoriale n. 207/Gab del 17/05/2016 con il quale, ai sensi dell'art. 91 della l.r. n. 9/2015 come integrato dall'art. 44 della l.r. n. 3/2013, nonché in conformità ai criteri fissati dalla deliberazione della Giunta Regionale n.189 del 21/07/2015, è stata istituita la "Commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale" (nel seguito "C.T.S.");
- VISTI i provvedimenti di nomina e di revoca dei componenti della C.T.S., dati *in primis* dal decreto assessoriale n. 230/Gab del 27/05/2016 ed in ultimo dal decreto assessoriale n. 414/Gab del 19/12/2019;
- VISTO il decreto assessoriale n. 295/Gab del 28/06/2019, con il quale è stata approvata la "Direttiva per la corretta applicazione delle procedure di valutazione ambientale dei progetti";
- VISTO il decreto assessoriale n. 57/Gab del 28/02/2020, con il quale è stato revocato il decreto assessoriale n. 142/Gab del 18/04/2018 e sono state contestualmente rivisitate la disciplina e le modalità operative e di ottemperanza agli obblighi nello stesso contenute;
- VISTA la legge regionale 12/05/2020, n. 9 "Legge di stabilità regionale 2020-2022" pubblicata sulla GURS n. 28 del 14 maggio 2020 Parte I Suppl. Ord.;
- VISTA la Legge Regionale 12 maggio 2020 n. 10 "Legge di Bilancio", pubblicata sulla G.U.R.S. n. 28 del 14 maggio 2020 Parte I Suppl. Ord.;
- **VISTA** la legge regionale 22/02/2019, n. 1 e in particolare l'art. 36 "Spettanze dovute ai professionisti per il rilascio di titoli abilitativi o autorizzativi";
- VISTA la legge regionale 21/05/2019, n. 7 "Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa";
- VISTO il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 12 del 27/06/2019 recante l'emanazione del Regolamento di attuazione del Titolo II della citata legge regionale n. 19/2008 e ss.mm.ii., con il quale è stato approvato tra gli altri il nuovo funzionigramma del Dipartimento Regionale dell'Ambiente (nel seguito D.R.A.);
- VISTO il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 645/Area I^/S.G. del 30/11/2017, con il quale è stato preposto alla nomina di Assessore Regionale del Territorio e dell'Ambiente l'On.le Avv. Salvatore Cordaro:
- VISTO il D.D.G. n. 731 del 02/09/2019, con il quale è stato approvato il nuovo organigramma del D.R.A.;
- VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 256 del 14/06/2020, con la quale è stato rinnovato l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Ambiente;
- VISTO il D.D.G. n. 704 del 06/08/2019, con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Responsabile del Servizio 1 "Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali" del D.R.A.;
- VISTO il decreto interassessoriale n. 234/GAB del 18 agosto 2020, con il quale, in attuazione alla delibera di Giunta Regionale n. 128 del 25 marzo 2020, è stato acclarato che la Struttura Regionale competente a presiedere le attività inerenti il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico



Regionale (P.A.U.R.), ai sensi dell'art. 27-bis del D. Lgs. n. 152/2006, è questo Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente ed è stato altresì definito l'iter procedurale da adottarsi con riferimento ai progetti di competenza del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti e del Dipartimento Regionale dell'Energia assoggettabili al procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) per i quali è previsto il procedimento finalizzato all'emissione del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) disciplinato dall'art. 27-bis del D. Lgs. n. 152/2006;

- VISTA la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 ed in particolare l'art. 10-bis relativo alla comunicazione al proponente dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza;
- VISTO il D.D.G. n. 195 del 26/03/2020, con il quale è stato approvato il protocollo d'intesa stipulato il 06/02/2020 tra il D.R.A. e l'A.R.P.A. Sicilia, finalizzato all'espletamento della verifica di ottemperanza di cui all'art. 28 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., delle condizioni ambientali contenute nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza regionale;
- VISTA la nota acquisita al protocollo DRA al n. 25106 del 20/04/2018 con cui la Società ECOIN s.r.l. (nel seguito "proponente") (Codice Fiscale 02434210841 -- PEC info@pec.ecoinserviziambientali.it) ha avanzato al Servizio 1 D.R.A. istanza di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) ex art. 23 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. nell'ambito del Provvedimento Autorizzatorio Unico regionale (PAUR) ex art. 27-bis del medesimo D.lgs. per la realizzazione di una "Piattaforma di recupero e valorizzazione rifiuti solidi sita nell'agglomerato industriale di Aragona-Favara nel territorio comunale di Aragona (AG)" (nel seguito "progetto"), unitamente alla pertinente documentazione tecnico-amministrativa;

VISTO il progetto costituito dai seguenti atti ed elaborati:

- Relazione tecnica;
- Piano Monitoraggio e Controllo;
- Stralcio P.R.G.;
- Layout impianto;
- Planimetria dello Stabilimento (emissioni atmosfera);
- Planimetria dello Stabilimento (rete idrica e scarichi);
- Planimetria dello stabilimento (rumore);
- Planimetria dell'impianto con indicazione aree stoccaggio rifiuti;
- Valutazione impatto acustico;
- Relazione geologica/idrogeologica;
- Sintesi non tecnica;
- Schema a blocchi;
- Piano dismissioni;
- Planimetria posizionamento apparecchiature;
- Elenco apparecchiature;
- Rendering stato di progetto;
- Documentazione fotografica;
- Fotoinserimento;
- Mappa Catastale;
- Dati meteo;
- Schema processo;
- Progetto impianto antincendio Relazione tecnica;
- Progetto impianto antincendio- Lay-out impianto;
- Atto notarile;
- Certificato destinazione urbanistica Lotti 79-80;
- Certificato destinazione urbanistica Lotti 1074-873-875;
- Documentazione fotografica stato di fatto;
- Copia del documento dell'Amministratore;
- Estratto di mappa catastale;
- Iscrizione camerale;
- Iscrizione White List;
- Studio Impatto Ambientale (SIA);
- Planimetria di progetto;



- Visura Camerale F11 P 1211.
- PRESO ATTO che la pubblicazione sul sito istituzionale di questo Assessorato è avvenuta in data 28 febbraio 2019;
- PRESO ATTO che non sono pervenute osservazioni e/o opposizioni ai sensi del D. lgs. 152/06 e s.m.i.;
- VISTA la documentazione probante l'avvenuto pagamento degli oneri istruttori per il rilascio del provvedimento di VIA ai sensi dell'art. 91 della L.R. n. 9/2015;
- VISTA la nota prot. n. 13696 del 28/02/2019 con la quale il Servizio 1 del Dipartimento Ambiente di questo Assessorato ha comunicato la procedibilità dell'istanza al proponente e a tutti gli enti coinvolti nel procedimento;
- VISTA la nota prot. n. 13727 del 28/02/2019 con la quale il Servizio 1 del Dipartimento Ambiente di questo Assessorato ha trasmesso alla Commissione Tecnica Specialistica tutta la documentazione pervenuta ai fini delle attività istruttorie di competenza;
- **ACQUISITO** il parere tecnico della C.T.S. n. 227/2019 del 09/10/2019 con il quale viene espresso parere di compatibilità ambientale negativo per il progetto;
- VISTA la nota protocollo DRA n. 68266 del 16/10/2019 con la quale il Servizio 1 del Dipartimento Ambiente ha trasmesso al proponente il parere della CTS n. 227/2019 chiedendo di formulare eventuali controdeduzioni al predetto parere ai sensi dell'art. 10-bis della Legge n. 241/90;
- VISTA la nota assunta al protocollo DRA n. 70579 del 25/10/2019 con la quale il proponente ha trasmesso le proprie controdeduzioni al citato parere n. 227/2019;
- VISTA la nota assunta al protocollo DRA al n. 82014 del 17/12/2019 con la quale l'ARPA Sicilia, alla luce della ulteriore documentazione prodotta dal proponente, richiede allo stesso proponente, ai sensi dell'art. 29 quater comma 6 del D. Lgs. n. 152/06, di predisporre una revisione del piano di monitoraggio e controllo;
- **ACQUISITO** il parere tecnico della C.T.S. n. 264/2019 del 18/12/2019 con il quale viene confermato il parere di compatibilità ambientale negativo per il progetto anche alla luce delle controdeduzioni trasmesse dal proponente;
- VISTA la nota protocollo assunta al protocollo DRA al n. 592 del 07/01/2020 con la quale il proponente, in riscontro alla richiesta di ARPA Sicilia, ha trasmesso i seguenti elaborati:
 - Piano preliminare di utilizzo di terre e rocce da scavo;
 - Piano Monitoraggio e Controllo revisionato;
 - Piano Monitoraggio Ambientale revisionato;
- VISTA la nota protocollo DRA n. 4512 del 24/01/2020 con la quale il Servizio 1 D.R.A. ha chiesto alla CTS di valutare se alla luce di quanto richiesto dall'ARPA Sicilia e del relativo riscontro fornito dal proponente si dovesse riformulare il parere n. 264/2019;
- ACQUISITO il parere tecnico della C.T.S. n. 182/2020 del 10/06/2020 espresso su richiesta del Servizio 1 del Dipartimento Ambiente con il quale viene ulteriormente confermato il parere sfavorevole già espresso con i pareri n. 227/2019 e 264/2019;
- **RITENUTO** per quanto sopra di poter concludere con esito negativo il procedimento del provvedimento di V.I.A. relativo al progetto;
- FATTI SALVI i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge e senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi;
- A TERMINE delle vigenti disposizioni

DECRETA

Articolo 1

Si esprime parere di compatibilità ambientale negativo relativamente al progetto per la realizzazione di una "Piattaforma di recupero e valorizzazione rifiuti solidi sita nell'agglomerato industriale di Aragona-Favara nel territorio comunale di Aragona (AG)" proposto dalla Società ECOIN s.r.l. .

Articolo 2

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento i pareri tecnici resi dalla Commissione Tecnica Specialistica per le valutazioni ambientali di competenza regionale nn. 227/2019 del 09/10/2019, 264/2019 del 18/12/2019 e 182/2020 del 10/06/2020.



Du

Articolo 3

Il presente Decreto è rilasciato esclusivamente per gli aspetti di natura ambientale di cui al D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e solamente per le opere indicate negli elaborati progettuali trasmessi a questo Assessorato.

Articolo 4

Ai sensi dell'art. 25 comma 5 del D.lgs.152/06 e ss.mm.ii., il presente decreto sarà pubblicato integralmente sul sito web di questo Assessorato, all'indirizzo telematico: https://si-vvi.regione.sicilia.it (Cod. Procedura n. 67), nonché, in ossequio all'art. 68 comma 4 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, e nella G.U.R.S. in forma di avviso.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro il termine di giorni 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione nella G.U.R.S. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro il termine di giorni 120 (centoventi) dalla medesima data di pubblicazione.

Salvatore

Cordaro


Palermo,

27 OT1.2020

Il Dirigonto del Servizio 1 DRA

Salvatge DifMartino

Il Dirigente Generale DRA Giuseppe Battaplia



per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

OGGETTO: Riesame parere 264/2019 CTS - "progetto per la realizzazione di una piattaforma di recupero e valorizzazione di rifiuti solidi sita nell'agglomerato industriale di Aragona Favara"

SIGLA: AG3 RIF4

PROPONENTE: Ditta Ecoin S.r.l. (C.F./P.I.V.A. 02434210841) con sede nel Comune di Porto Empedocle (AG) in Via Lincoln, 30.

PROCEDIMENTO: Procedura art. 23 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. mediante Provvedimento · Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii - Controdeduzioni ex art. 10-bis L. 241/90 e smi

Parere predisposto sulla base della documentazione e delle informazioni fornite dal servizio 1 del Dipartimento Regionale Ambiente regione Siciliana e contenute nel portale regionale.

PARERE TECNICO C.T.S. SU RICHIESTA DEL SERVIZIO I 182/2020 del 10.06.2020

VISTO l'art. 91 della Legge Regionale n. 9 del 7 maggio 2015 recante "Norme in materia di autorizzazione ambientali di competenza regionale", come integrato con l'art. 44 della Legge Regionale n. 3 del 17/03/2016;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.P.R. n. 357 dell'8/03/1997 e ss.mm.ii;

VISTO il D.A. n. 207/Gab. del 17/05/2016 - Costituzione della Commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.A. n. 142/GAB del 18/04/2018 che regolamenta il funzionamento della C.T.S. per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

VISTO la Nota prot. 605/GAB del 13/02/2019, recante indicazioni circa le modalità di applicazione dell'art. 27-bis del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii;


VISTO il D.A. n. 295/GAB del 28/06/2019 che approva la "Direttiva per la corretta applicazione delle procedure di valutazione ambientale dei progetti";

VISTO il D.A. n. 57/GAB del 28/2/2020 che regolamenta il funzionamento della C.T.S. per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

VISTO il D.A. n. 311/GAB del 23/07/2019, con il quale si è preso atto delle dimissioni dei precedenti componenti della Commissione Tecnica Specialistica (C.T.S.) e contestualmente sono stati nominati il nuovo Presidente e gli altri componenti della C.T.S.;

VISTO il D.A. n. 318/GAB del 31/07/2019 di ricomposizione del Nucleo di coordinamento e di nomina del vicepresidente;

AG3 RIF 4 — "Progetto per la realizzazione di una piattaforma di recupero e valorizzazione di rifiuti solidi sita nell'agglomerato industriale di Aragona Favara".



per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

VISTO il D.A. n. 414/GAB del 19/12/2019 di nomina di nn. 4 componenti della CTS, in sostituzione di membri scaduti;

RILEVATO che con DDG n. 195 del 26/3/2020 l'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana ha approvato il Protocollo d'intesa con ARPA Sicilia, che prevede l'affidamento all'istituto delle verifiche di ottemperanza dei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza regionale relative alle componenți: atmosfera; ambiente idrico (limitatamente agli aspetti qualitativi); suolo e sottosuolo; radiazioni ionizzanti e non; rumore e vibrazione;

LETTO il citato protocollo d'intesa e le allegate Linee-guida per la predisposizione dei quadri prescrittivi;

VISTO il Parere PIC di questa CTS n. 227/2019 del 9 ottobre 2019, negativo al "PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PIATTAFORMA DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE DI RIFIUTI SOLIDI SITA NELL'AGGLOMERATO INDUSTRIALE DI ARAGONA FAVARA";


CONSIDERATO che, a seguito del predetto Parere n. 227/2019 del 9 ottobre 2019, il Serv. I del DRA ha trasmesso al Proponente la Nota 68266 del 16.10.2019 di trasmissione del citato Parere e di richiesta di formulazione di eventuali "controdeduzioni e/o osservazioni al predetto parere", evidentemente ai sensi del riportato art. 10bis della 1. 241/90;

LETTI i seguenti elaborati trasmessi dal Proponente (la predetta documentazione è stata trasmessa dal Serv. I del DRA alla CTS in allegato alla Nota 70650 del 25.10.2019).

- Nota Ecoin del 24.10.2019, di trasmissione della seguente documentazione, ai fini delle controdeduzioni al Parere 227/2019:
 - Relazione sugli investimenti della ECOIN S.r.l. con relativi allegati;
 - Relazione di riscontro al parere n. 227/2019 della Commissione Tecnica Specialistica;
 - Piano di Monitoraggio Ambientale;
 - Nota della ECOIN Prot. n. 763/2019 con la quale chiede al Comune di Favara notizie sulla legittimità sulla presenza dell'istituto scolastico IISS Enrico Fermi e nota di riscontro del Comune di Favara prot. n. 46383 del 22/10/2019 con relativi allegati.

Il Proponente, nell'ambito della Nota del 24.10, precisa che "...si sono svolti due incontri tecnici presso la sede regionale dell'A.R.P.A. Sicilia dai quali è emersa la necessità di revisionare la "VALUTAZIONE DELLE RICADUTE DEGLI INQUINANTI EMESSI DALL'IMPIANTO ECOIN" inserendo maggiori specifiche sui dati di input e apportando alcune modifiche sul dominio di calcolo, di conseguenza siamo in attesa della Loro valutazione". La Nota ARPA 61526 del 15.11.2019, presente su webdisk, conferma le revisioni in corso.

VISTA la nota prot. n. 66810 del 10/12/2019, assunta al prot. ARTA n. 82014 del 17/12/2019, con la quale ARPA, Struttura Territoriale di Agrigento, riscontra la documentazione integrativa trasmessa dal Proponente;




per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

VISTO il parere 264/2019 del 18/12/2019 con cui la CTS controdeduce alle osservazioni presentate dal Proponente ai sensi dell'art. 10 bis della L. n. 241/90 e s.m.i., confermando il parere negativo n. 227/2019.

RILEVATO che le ragioni indicate da questa CTS nell'ambito del Parere n. 264/2019 (al quale comunque integralmente si rimanda) sono, in sintesi:

- La Relazione sugli investimenti presentata dal Proponente con la dichiarata (pag. 2) finalità di attestare "..il danno derivante dalla mancata realizzazione della piattaforma impiantistica appare ultronea ed ininfluente. La CTS non ha tra i suoi compiti quello di valutare i "danni" subiti dai , proponenti in considerazione della mancata realizzazione dell'intervento ed in nessun modo la Valutazione di Impatto Ambientale può essere "condizionata" dai costi già sostenuti ovvero dai mancati introiti conseguenti al diniego, subiti o subendi dai proponenti.
 - L'approccio metodologico del Proponente appare pertanto non improntato a valutare prioritariamente la sostenibilità dell'intervento, bensì a insistere su ragioni economiche. Queste ultime, di cui certamente se ne riconosce l'importanza e la legittimità, devono essere valutate e armonizzate con le ragioni di carattere ambientale e di tutela del benessere umano, le sole peraltro valutate in sede di VIA. Il processo di VIA, si rammenta, tra le sue funzioni ha anche quella di indirizzare le scelte progettuali (impiantistiche e localizzative) e deve pertanto essere sincrono rispetto alla redazione del progetto vero e proprio.
- Con riferimento al Piano di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo, richiesto già da ARPA in sede di CdS del 16 maggio 2019, il Proponente solo in tale fase rende noto che le volumetrie di scavo previste dal progetto sono stimate in 3000 mc e che pertanto la Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del DPR 445/2000 secondo le modalità dettate dagli articoli 20 e 21 del DPR 120/2017 verrà prodotta in fase esecutiva. Nel parere di CTS si fa notare che il tema delle Terre e Rocce è obbligatorio nell'ambito dello SIA ed in quanto tale era argomento da rendere in sede di partecipazione del pubblico ed al fine di una compiuta valutazione.

 Si vuole in tale sede ribadire che, anche alla luce delle sintetiche informazioni fornite dal Proponente pella relazione di riccontro l'argomento non à affontato in modo sufficiente ai fini di una
 - nella relazione di riscontro, l'argomento non è affrontato in modo sufficiente ai fini di una valutazione di impatto ambientale. Sarebbe stato necessario redigere una relazione di gestione e bilancio delle terre e predisporre sezioni progettuali e un computo metrico estimativo che dessero evidenza quanto meno della stima pari a 3000 mc asserita dal Proponente.
- Con riferimento al tema della cantierizzazione, il Proponente riporta nella relazione di riscontro una descrizione delle fasi delle lavorazioni, della viabilità interferita e delle misure mitigative da adottare. Per quanto non sufficientemente esaustiva per un progetto da sottoporre a VIA (mancano gli specifici elaborati grafici ed una vera e propria relazione specialistica), nel parere 264/2019 la CTS prende atto delle integrazioni, facendo tuttavia notare come Tutti gli Impatti connessi alla realizzazione del Progetto sono "esplosi" in questa relazione integrativa; la documentazione pubblicata e posta in valutazione nulla prevede(va) al riguardo.
- Con riferimento al tema del traffico indotto in fase di cantiere, la CTS rileva che Anche l'analisi del traffico, non eseguita nello Studio di Impatto Ambientale (che riporta poche righe a pag. 114), viene oggi formulata dal Proponente. L'originaria carenza è ancor più rilevante se si esamina l'integrazione formulata da Ecoin in sede di 10bis: vengono individuati alcuni percorsi ed accertate le unità di trasporto necessarie alla fase di cantierizzazione (20 mezzi al giorno per il solo approvvigionamento del materiale; 2 viaggi al giorno per le opere elettromeccaniche; 20 viaggi al giorno per lo smaltimento del materiale, etc.). L'impatto del traffico sulla viabilità locale è tutt'altro che marginale, specie in un piccolo centro come Favara, ed il tema doveva essere approfondito in




per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

- sede di pubblicazione, dando così modo ai portatori di interesse di presentare eventuali Osservazioni.
- Con riferimento alle integrazioni al Quadro Programmatico la CTS rileva che al di là delle ulteriori considerazioni inserite dal Proponente ed inerenti gli altri Piani esaminati, non sfugge che il quadro programmatico è elemento centrale della Valutazione Ambientale, il cui mancato approfondimento in sede di SIA non consente un confronto con gli stakholder in sede di osservazioni. Ancor più determinante il mancato esame in sede di SIA del Piano sulla qualità dell'aria.
- In merito alla Qualità dell'Aria, la CTS si esprime come segue: è evidente che i dati forniti sono comunque del tutto insufficienti ad esprimere un giudizio, non potendosi determinare la situazione ante-operam. Sarebbe stata indispensabile una campagna di monitoraggio in situ, anche in considerazione di quanto dichiarato nelle controdeduzioni (non ci sono centraline: ".....per la provincia di Agrigento l'area industriale presa i considerazione è quella di Porto Empedocle che dista circa km 20 dall'impianto in questione"). Né appare sufficiente sostenere che "l'Agglomerato Industriale Aragona-Favara non è provvisto di centralina di rilevazione delle emissioni in atmosfera e che una campagna specifica di rilevazione necessita di un periodo temporale elevato non compatibile con la fase di progettazione definiva richiesta per l'iter autorizzativo". La campagna di rilevamento è indispensabile per comprendere la situazione attuale del sito e proprio poiché in assenza di dati rilevabili da stazioni di controllo limitrofe, non è demandabile alla fase ante operam del monitoraggio ambientale. Quest'ultimo svolge infatti una funzione di presidio degli effetti significativi e negativi stimati nell'ambito dello SIA, non può certo connotarsi come strumento di definizione degli stessi e di caratterizzazione dell'area di progetto.

In ultimo con riferimento al documento VALUTAZIONE DELLE RICADUTE DEGLI INQUINANTI EMESSI DALL'IMPIANTO ECOIN SRL anche per la rev1, essa mantiene infatti tutte le criticità della precedente revisione. A solo titolo di esempio, ricollegandoci a quanto fin qui detto, continuano a non essere considerate le concentrazioni di fondo degli analiti inseriti in input al modello, rendendo così la simulazione modellistica effettuata priva di reale significato poiché non valuta la situazione sito specifica nella quale il progetto si innesta. Non si ha quindi contezza dell'effetto del contributo incrementale che l'esercizio dell'impianto produrrebbe nell'area di progetto.

In base a quanto suesposto, si ritiene che nulla sposta la nota di ARPA in merito all'argomento specifico, ove si legge al punto g) che "si può concludere che l'impostazione generale e lo sviluppo dello studio conducono a risultati verosimili".

- In merito all'opzione 0 la CTS rileva che le controdeduzioni non superano le criticità; ci si limita a riportare la "necessità impiantistica" della Regione, ma senza individuare cosa accadrebbe in assenza dell'Impianto e soprattutto quali sono le alternative tecnologiche all'Impianto presentato. Sul tema poi della localizzazione, non vengono definite delle alternative in ambito SRR/provinciale; ci si limita a dichiarare che "...non sono state esaminate alternative di localizzazione in quanto l'opera proposta da realizzare è situata all'interno di una zona industriale del tutto idonea all'uso previsto". Ma qui il tema non è la compatibilità urbanistica, ma l'aggravio per l'ambiente conseguente alla realizzazione dell'Impianto.
 - Si vuole in ultimo specificare che nell'ambito di una procedura di VIA la correttezza della scelta indicata dal Proponente si sarebbe eventualmente dovuta evincere da una analisi di confronto con le ragionevoli alternative; pertanto se il Proponente, piuttosto che insistere nella sua scelta tout court di non indicare ragionevoli alternative, avesse seguito nel merito i criteri dell'All. VII parte II D.Lgs 152/06, avrebbe certamente dato forza alle sue scelte progettuali, laddove una fondata analisi di confronto avesse fatto emergere la sua scelta come la più sostenibile.
- In merito al Rumore, la CTS osserva che Resta peraltro il tema che il tempo di misura della pressione sonora di soli 4 minuti non è congruo per valutare le caratteristiche di variabilità del



per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

rumore, in modo tale che la misura sia rappresentativa del clima acustico ante operam (ai sensi del DM 16 marzo 1998). Resta di particolare rilevanza l'acquisizione dei dati ante-operam, non potendosi rinviare la valutazione alla fase di cantiere, come richiesto dal Proponente ("...al fine di avere dei dati attendibili di fondo, così per come rappresentato nel Piano di Monitoraggio Ambientale nella sezione relativa all'ante-operam, prima della fase di cantierizzazione verrà effettuata una ulteriore campagna di misura di 24 h").


- Con riferimento alla mancanza di dati relativi agli eventuali conferitori dei rifiuti in ingresso all'impianto, il Proponente indica alcune Ditte potenziali. Tuttavia, per quanto la precisazione sia determinante e risultava necessario porla all'attenzione del pubblico, resta il fatto che il Proponente non ha fornito alcuna dichiarazione, neppure non-vincolante, resa dai potenziali conferitori, come invece richiesto in sede di PIC.
- Con riferimento alla Localizzazione e alla vicinanza alle case sparse, ritenuto quest'ultimo aspetto penalizzante ai sensi del Piano Regionale per la gestione dei Rifiuti Speciali, alla tesi del Proponente secondo la quale tale criterio non si applica in quanto l'impianto verrebbe realizzato in area industriale e gli impatti sull'unica matrice interessata (atmosfera) saranno mitigati da opportuni sistemi, la CTS rileva che A prescindere dai rilievi formulati, il criterio penalizzante opera comunque, e deve essere rispettato, anche a tutela delle altre matrici indagate.
- Con riferimento alla presenza dell'IISS Enrico Fermi a circa 170 m dal sito di progetto, il Proponente affronta la questione sostenendo la "legittimità della presenza nell'Agglomerato Industriale di Aragona-Favara dell'istituto scolastico.". Tuttavia la CTS rileva che la replica non soddisfa, anche se si tratta di una scelta "temporanea" (il Comune ha precisato che la scuola sarebbe stata trasferita nel 2014 temporaneamente nella sede all'interno dell'area di sviluppo industriale Aragona-Favara, a seguito di inagibilità della vecchia sede ubicata in C.da Calacarelle Agrigento). La VIA valuta gli effetti, non esamina la legittimità di un'opera (peraltro con funzione pubblica), ma deve garantire il rispetto del principio di precauzione e la tutela della salute umana.
 - Quando (e se) la scuola sarà trasferita, l'Impianto potrà essere valutato. Ad oggi la sua realizzazione è esclusa dalla presenza del ricettore.
- Con riferimento in ultimo al PMA, rilevato come l'integrazione del documento sia stata tardiva (era stato già richiesto da ARPA in sede di CdS istruttoria) e che stando al disposto dell'art. 22, co. III, lett. e del Cod. Amb. ("il progetto di monitoraggio dei potenziali impatti ambientali significativi e negativi derivanti dalla realizzazione e dall'esercizio del progetto, che include le responsabilità e le risorse necessarie per la realizzazione e la gestione del monitoraggio"), avrebbe dovuto essere incluso nello Studio di Impatto Ambientale messo a disposizione del pubblico.
 - Pur tuttavia, entrando nel merito, il documento analizzato presentava diverse carenze sia formali che sostanziali.

LETTA la nota prot. n. 4512 del 24/01/2020 con cui il Servizio 1 chiede alla CTS "di valutare se il parere n. 264/2019 del 18.12.2019 reso dalla C.T.S. sia da riformulare alla luce della richiesta di ARPA Sicilia di revisionare il piano di monitoraggio e controllo secondo le indicazioni descritte nella stessa nota", e trasmette elaborati integrativi (PMC revisionato, PMA revisionato, Piano preliminare di utilizzo);

CONSIDERATO che la documentazione allegata alla nota, rispetto alla quale il Servizio 1 chiede di valutare la possibilità di riformulazione del parere 264/2019, è stata caricata e resa pertanto disponibile alla CTS solamente in data15/05/2020;

CONSIDERATO che il Piano Preliminare di Utilizzo Terre e Rocce da scavo è per la prima volta redatto dal Proponente solo a seguito dell'ultima richiesta di ARPA (nota prot. ARTA 82014 del 17/12/2019);

AG3 RIF 4 — "Progetto per la realizzazione di una piattaforma di recupero e valorizzazione di rifiuti solidi sita nell'agglomerato industriale di Aragona Favara".



per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

VISTA la nota dell'ARTA Sicilia prot. n 66810 del 10/12/2019, richiamata dal Servizio 1 dell'ARTA nella citata nota prot. n. 4515 del 24/01/2020, con la quale l'Agenzia, ai fini dell'espressione del parere di competenza, ai sensi dell'art. 29 quater, comma 6, del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i, ha esaminato la documentazione integrativa trasmessa dalla ditta Ecoin srl, formulando osservazioni sul PMC e sul PMA ed, in relazione al procedimento di V.I.A., prendendo atto della relazione sull'applicabilità delle BAT Conclusion del 10/08/2018 e dei volumi di materiali di scavo;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 29-quarter, c. 6 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii., è competenza delle Agenzie regionali di Protezione dell'ambiente la valutazione dei Piani di Monitoraggio e Controllo;

VISTI il PMA rev. 1 e il Piano Preliminare di Utilizzo Terre;

RILEVATO relativamente al PMA che permangono diverse criticità. Per la componente atmosfera, il panel analitico non è sufficiente né vengono esplicitate le soglie di anomalia per tutti i parametri. Si rammenta che l'obiettivo del PMA è la valutazione degli effetti al ricettore e che con riferimento all'atmosfera il riferimento, anche in termini di panel analitico è il D.Lgs. 155/2010. Infine i metodi di prova devono essere normalizzati e non metodi di prova interni (MPI, come indicato nella relazione di Piano).

Non viene esplicitata la durata della campagna di acquisizione dati nel caso del monitoraggio dell'atmosfera, né la metodologia di campionamento.

Non viene definita la durata del monitoraggio nella fase di post esercizio.

Si rammenta infine che la fase di post operam, coincide con i primi anni di messa in esercizio dell'impianto e non con la dismissione dell'opera, che pertanto risulta impropriamente citata nel documento.

Da un punto di vista formale, si rileva difformità tra quanto affermato in premessa circa le componenti ambientali significative per l'intervento di progetto, e quanto invece realmente sviluppato nel Piano.

Infine il Piano non definisce (come invece è dovuto ai sensi dell'art.22 D.Lgs 152/06) le risorse necessarie per la realizzazione e la gestione del monitoraggio.


RITENUTO che relativamente alle procedure di campionamento, il numero dei punti di indagine indicato nel Piano preliminare di utilizzo delle terre e rocce da scavo di cui all'art. 24 del D.P.R. n. 120/2017, non appare, *prima facie*, correlato all'estensione dell'area interessata, con riferimento alla tabella 2.1 riportata nell'allegato 2 del citato D.P.R.;

TENUTO CONTO che, infine, le ulteriori integrazioni presentate dal proponente non rilevano al fine del superamento di tutte le criticità esposte nel parere conclusivo della C.T.S. n. 227/2019 del 09/10/2019, confermato con parere n. 264/2019 del 18/12/2019, che devono intendersi in questa sede interamente richiamate e trascritte e che permangono anche alla luce delle ulteriori recenti integrazioni documentali;

La Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale

Tutto ciò VISTO, CONSIDERATO E VALUTATO

CONFERMA



per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

il <u>parere sfavorevole</u> n. 264/2019, riguardo alla compatibilità ambientale del progetto "PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PIATTAFORMA DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE DI RIFIUTI SOLIDI SITA NELL'AGGLOMERATO INDUSTRIALE DI ARAGONA FAVARA"".